

Progetto
Di Costituzione della Repubblica Ligure
Proposto
dal Citt.^o Cottardo Solari Avvocato, e membro della
Consulta Legislativa

Cap. I.
Di rimettere in vigore la Costituzione
del 1528, e 1526

La nuova costituzione Ligure è composta delle sue Leggi, e riforme del 1528 delle nuove Leggi del 1526, e di tutte le altre Leggi, e riforme costituzionali che sono state fatte successivamente e tali e quali erano in vigore nel 1797 quando è stata abolita l'aristocrazia.

Il Governo, che comincia, è la continuazione del Governo medesimo di quel tempo, e tutti i dubbj, e questioni, che possono insorgere in qualunque maniera nella nuova amministrazione si decidono, come si sarebbero decise prima della rivoluzione, e coi medesimi usi e regolamenti, che erano allora in osservanza.

Tutte le leggi, e regolamenti antichi, che erano costituzionali, o non costituzionali nel governo passato continuano ad essere della medesima natura nel nuovo Governo.

Non si intendono fatte al Governo, che si ripristina, altre riforme, che quelle che sono unite nel presente Codice.

Cap. 2.
D'abolire il Libro della Nobiltà, e di
formare una Lista Nazionale di
Cittadini eligibili al Governo.

È abolito per sempre il Cap. detto Libro della Civiltà ereditaria, ossia il Libro d'oro, e si dichiara reo di delitto Capitale chiunque ardisse di riproporne la formazione; sono abrogate per conseguenza tutte le Leggi e Costituzioni che riguardano la conservazione, i privilegi, e i titoli dell'estinto ordine degli ascritti.

È sostituita al Libro d'oro una Lista Nazionale de Cittadini eleggibili al Governo. Questa Lista è composta di 800 individui di tutto lo Stato, e si forma nella maniera seguente.

Si radunano nei Luoghi designati, e ai tempi che saranno stabiliti le diverse assemblee elettorali di tutto lo Stato in quel numero di Corpi, che sarà determinato dal Potere Legislativo. I requisiti necessarj per esser membro di queste assemblee sono

1 . Di aver compita l'età di trent'anni.

2. Di possedere nello Stato tanti Beni mobili per il valore di £ 12ⁿ, oppure esser proprietario di uno stabilimento di Commercio, o di una fabbrica, o magazzino, o fondaco, ove esiste un capitale di questo valore, oppure esercitare con autorizzazione espressa del Governo una delle professioni liberali di avvocato, causidico, medico, chirurgo, notaro, e mediatore di commercio.

Possono ancora dichiararsi ammissibili altre arti, e professioni con Legge particolare del Potere Legislativo.

Sono incapaci d'esser membri delle assemblee elettorali ben che fossero forniti de suddetti requisiti.

Primo. I Cittadini addetti a servizio personale, o altri impieghi, che si tengono nella dipendenza diretta d'un Principale in senso delle dichiarazioni che si faranno per Legge generale del Potere Legislativo.

2.° I Falliti, o dichiarati o notorj che non si sono convenuti con i loro creditori.

3.° L'interdetti per imbecillità o

4.° I condannati per delitti, che si puniscono con pena afflittiva di corpo, o infamante.

5.° I processati per i delitti simili finché non è terminato il loro processo con sentenza assolutoria. Si eccettuano i condannati, o processati dall'Epoca della rivoluzione fino al presente per semplici delitti d'opinione, gli impiegati, o pensionati in servizio di

6.° I feudatarj.

Tutti i Cittadini Liguri, che sono forniti dei suddetti requisiti, e non hanno alcuna delle eccezioni qui sopra descritte hanno il diritto di essere membri delle assemblee elettorali.

Il Colleggio de Senatori con i due terzi de voti verifica il concorso de requisiti, e la capacità de membri elettorali sul rapporto di una Commissione permanente di tre Senatori, ed hanno la facoltà di escludere per un tempo, e anche per sempre dalle Assemblee elettorali tutti quelli che avessero commesse delle frodi, o violenze

nell'assemblee medesime, o fossero rei di maneggi e di brighe, o di aver sedotto con denaro i suoi collega, o di essersi lasciato sedurre.

Queste amozioni si fanno con decreto speciale, e tali pene economiche non esentano i delinquenti dalle procedure ordinarie de Tribunali.

Le assemblee elettorali non sono legittime se non sono approvate rispettivamente ogni volta che devono radunarsi, dal Collegio de Senatori con speciale decreto, e sono registrati in questo decreto i nomi di tutti i membri, che devono comporre le diverse assemblee. Sono riservati a' Cittadini esclusi, e non ammessi i loro ricorsi di gravame al mag.to de Supremi Sindicatori. Questi ricorsi però non sospendono l'effetto de decreti suddetti.

Non possono operare le assemblee elettorali se non sono presenti i tre quinti almeno degli Elettori iscritti nel Decreto. È stabilita dal Corpo Legislativo una multa pecuniaria da pagarsi dagli Elettori, che non intervengono alle assemblee senza un legittimo motivo.

Le autorità superiori, che risiedono nel Capo-Luogo, ove si radunano le assemblee elettorali assistono alle loro operazioni senza prendervi altra parte, che quella di mantenere il buon ordine, e farvi eseguire i regolamenti proibiti. Ricevono a' quest'effetto le oportune istruzioni del Colleggio de Senatori, che può ancora spedire dei Deputati particolari ad assistere alle elezzioni e la forza militare, che crederesi necessaria.

Le assemblee elettorali fanno la nomina alla pluralità de voti di 4ⁿ Cittadini di tutto lo Stato, che sono i Candidati per la Lista Nazionale degli eligibili. Sono ripartiti dalla legge fra le diverse assemblee le nomine da farsi di questi Candidati, ed il numero di esse è proporzionato al numero degli elettori, che formano le assemblee, e non alla maggiore, o minore Popolazione del Distretto, che rappresentano.

Non sono obbligate le diverse assemblee elettorali di scegliere i candidati fra i soli Cittadini del loro rispettivo Dipartimento ma qualunque Cittadino dello Stato, che è fornito dei necessarj requisiti può esser eletto da qualunque assemblea di qualunque dipartimento.

Il Decreto del Colleggio de Senatori, che legitima come sopra il numero degli Elettori, che compongono le diverse assemblee, determina ancora a' norma delle Leggi il numero delle nomine, che devono farsi da ognuno d'esse in quella radunanza.

Tutti i Cittadini Liguri che hanno compiuta l'età d'anni 23, e non hanno alcuna delle eccezioni di sopra enunciate riguardo agli Elettori al §§ sono incapaci possono esser nominati fra i candidati per la Lista Nazionale.

Dopo che sono nominati i 4ⁿ candidati e si è verificata la legittimità di queste nomine in quella maniera che fu stabilita dal Colleggio de Senatori, si radunano le assemblee de candidati in quel numero di corpi, e in que luoghi e tempi, che sono determinati dalla Legge. Non possono operare queste assemblee se non sono presenti i 3/5 de membri, che le compongono, e sono assistiti dalle autorità residenti, o altri Deputati come quelle delli Elettori, e per gli oggetti medesimi e sotto l'inspezione come sopra del Colleggio de Senatori.

Ogni assemblea de Candidati, presceglie alla pluralità de voti, e a' scrutinio segreto la quinta parte degli Individui, che la compongono siano presenti, o assenti, e si rimettono le Liste degli eletti al Colleggio de Senatori, che ne verifica la legittimità.

Si conservano però gli originali di queste Liste negli Archivj del Distretto o Dipartimento, ove sono formate.

La riunione di tutte le Liste dei Candidati prescelti in tutto lo Stato che sono in n° di 800 compone la Lista Nazionale de Cittadini eleggibili al Governo.

Si custodisce questa Lista con praticare le medesime cautele, che sono prescritte dalle Leggi del 1526 per custodire i Libri della Nobiltà e si rende pubblica colle stampe dal Collegio de Senatori col suo decreto annesso di verificaione.

Quando la Lista Nazionale in seguito delle elezioni, che si fanno o per morte degli individui, che le compongono è ridotta a un numero minore di 300, il Colleggio de Senatori ne da parte ai Consigli, e si prende la deliberazione dal Poder Legislativo per convocare in quell'anno le assemblee elettorali all'oggetto di ai Cittadini, che mancano alla Lista sino al compimento del suo numero intero di 800. Il Doge, i Senatori e i Consiglieri del minore, e maggiore Consiglio finché durano in carica vi si guardano come iscritti nella Lista Nazionale per gli idoneità agli altri impieghi pubblici, ma però non fanno parte del numero Legale, che deve comportare.

Il Colleggio de Senatori nel determinare il numero de Candidati, che si devono eleggere dalle assemblee elettorali per compire la Lista nazionale prende norma al numero de membri mancati, e fa eleggere il quintuplo.

L'assemblee elettorali, e le successive assemblee de Candidati operano nel resto colla norma, e i regolamenti, che sono stabiliti nel presente Capitolo, votano sempre a scrutinio segreto, e si dirimono le parità con nuove votazioni.

I Candidati nelle Assemblee dei Candidati, e gli Elettori nelle assemblee elettorali si astengono dal votare nell'elezione del Padre e del Suocero, del figlio, del Genero, e del fratello.

È proibito alli individui, che compongono queste assemblee di deliberare, e trattare di altri oggetti fuori di questi, per i quali sono convocati. I contraventori sono denunziati al Colleggio de Senatori, che verifica il fatto economicamente, e li dichiara per sempre incapaci di esercitare i diritti di cittadino.

Salvi i requisiti delle leggi per l'eligibilità agli impieghi pubblici non vi è alcuna differenza legale di condizione, o di persona fra i Cittadini Liguri, e sono considerati Liguri tutti i Nazionali Liguri che si possono riguardare come tali secondo le Leggi vigenti. Si faranno a' questo effetto dal Corpo Legislativo per Legge generale le necessarie dichiarazioni, e resta abolita per principio costituzionale qualunque differenza fra i domiciliati nelle Città Centrale, e i domiciliati in qualunque altra parte dello Stato.

Non s'intende niente rinovato col presente codice rapporto agli Ecclesiastici sia regolari, come secolari: il loro stato civile continua ad esser lo stesso come nel sistema del passato Governo.

Cap. 3.

Dei trenta uomini probi, ossia degli Elettori del Corpo Legislativo.

Si eleggono i 30 probi uomini dal Colleggio de Senatori, e dal minor Consiglio riuniti, come si eleggevano per il passato, e osservano nelle loro funzioni la stessa forma, e regolamento, salvo quanto è prescritto nel presente Capitolo.

Devono esser forniti de seguenti requisiti

1. D'aver compiuto l'età d'anni 40.
2. Possedere nello Stato tanti beni stabili per l'annuo reddito di £ 12ⁿ.

I Figli d'un Padre, e gli Eredi Legitimi d'un Parente che abbiano questo Patrimonio sono considerati come forniti del secondo requisito.

Si dichiara che i luoghi di scritta Nazionale, e della Casa di S. Giorgio si riguardano per l'effetto suddetto, come beni stabili nello Stato.

Le eccezioni che sono descritte nel §§ sono incapaci Cap. 2 rendono inamissibile alla carica d'uomo probò.

Possono esser presi questi uomini probi dalla Lista Nazionale, ed anche fuori della Lista, e da qualunque carica meno quella di Doge, e non possono esse rieletti, che dopo un anno di vacanza.

Il Consiglio de Senatori forma una Lista particolare e giustificata, e giustificabile in ogni tempo di tutti i Cittadini dello stato che sono forniti de necessarj requisiti per essere eletto fra gli uomini probi. Questa Lista deve esser composta almeno di 120 individui, e nel caso che non fosse possibile di compirla sino a questo numero per mancanza di cittadini facoltosi, il collegio de Senatori fa presente il caso al minor Consiglio nell'atto delle elezioni, che fanno insieme de 30 probi, e possono allora elegerli per quell'anno con deroghe speciali, e motivate da Cittadini di minor facultà ed un reddito inferiore del terzo, di quel che è stabilito di sopra al §§ devon essere. I Supremi Sindicatori assistono a' queste elezioni, e invigilano colle loro autorità perché siano osservate le disposizioni del presente capitolo.

Gli uomini probi si rinnovano ogni anno al tempo stabilito la quinta parte del minore, e del maggiore consiglio col seguente metodo. Passano sotto voti ad uno ad uno tutti i Consiglieri del minor Consiglio; quindi tutti i Consiglieri del maggior Consiglio, e quelli de primi fino al n.º di 20, che hanno riportato un minor numero di voti verranno esclusi dal minor Consiglio, e quelli dei secondi fino al n.º di 40, che hanno riportato un minor numero di voti verranno esclusi dal maggior Consiglio. Si dirimono le parità con nuove votazioni, come si dirimevano nel Governo passato.

Procedono in seguito all'elezione de nuovi Consiglieri, che devono esser presi nella Lista Nazionale. Si ripongono a questo effetto in una urna in tanti bollettini simili, tutti i Cittadini eligibili della Lista, e si estraggono di mano in mano, e si passano sotto voti li estratti, e si continuano le estrazioni, e le votazioni finché restino eletti coi tre quinti de voti i 20 Consiglieri, che devono compire il minor Consiglio.

Se sono estratti tutti i bolettini senza che siano compite le elezioni si ripongo in una urna i non eletti, e si ricominciano le votazioni finché sia adempito il minor Consiglio.

Finita questa operazione si rimettono nell'urna i restanti bollettini, e si fanno le medesime operazioni per eleggere i nuovi Consiglieri del maggior Consiglio.

I Consiglieri che fossero morti in quell'anno, o passati ad altri impieghi non compatibili secondo le leggi colla carica di consigliere fanno parte del quinto, che si deve escludere, e se ne escludono tanti di meno.

I Consiglieri che verranno esclusi dal minor Consiglio si possono eleggere fino alla metà di essi al maggior Consiglio e i Consiglieri che restano esclusi si possono eleggere dal maggior Consiglio fino a' un quarto di essi al minor Consiglio. Questo però non può farsi, che nell'operazione medesima di quell'anno, e vanno sotto voti i vecchi consiglieri prima degli eligibili della Lista Nazionale. Quelli che restano definitivamente esclusi non possono esser rieletti se non dopo che sono rientrati nella Lista Nazionale.

Gli Individui, che compongono gli uomini probi di quell'anno non si possono eleggere fra di loro, né all'uno né all'altro Consiglio, quelli però che fossero stati eletti negli anni precedenti possono esser confermati come gli altri colla loro votazione.

Eleggono ancora gli uomini probi nella medesima Sessione annuale i cinque nuovi Senatori, che non sono più estratti a sorte come prima del Seminario dei 120. Si estraggono gli eligendi un dopo l'altro da questa urna del Seminario, e si passano sotto voti gli estratti come si pratica per l'elezione dei Consiglieri a norma del procedono in seguito Cap. 3. I primi cinque fra gli estratti, che riportano tre quinti de voti sono i nuovi Senatori, che rimpiazzano i 5 vecchj, che escono ogni anno di carica come è stabilito al Cap. Sesto.

Gli uomini probi nelle elezioni de Senatori possono eleggere gli Individui del loro Corpo, se sono compresi nell'urna del Seminario dei 120 come al detto Capitolo.

Cap. 4

Del Corpo Legislativo

Il Corpo Legislativo è composto come per il passato di un Collegio de Senatori del minore, e maggior Consiglio. Le e i rapporti di questi Corpi, e il metodo delle loro operazioni sono mantenute secondo il sistema antico salve le riforme del presente Codice.

Questi Corpi o divisi, o uniti votano sempre a' scrutinio segreto, e in tutti i casi ove non è stabilita particolarmente o dalle Leggi antiche o dalle Leggi attuali il numero de voti necessario alle deliberazioni si deve intendere, che il Colleggio de Senatori, e il minor Consiglio deliberino coi 2 terzi de voti, ed il maggior consiglio alla pluralità.

Capitolo 5

Del minore, e del maggior Consiglio

Il minor Consiglio è composto di 200 Consiglieri che devono avere compita l'età di 30 anni, e il maggior Consiglio è composto di 200 Consiglieri che devono aver compito l'età di 25 anni. Si possono ammettere nel minor Consiglio a' giudizio de 30 Probi fino a 12 Consiglieri dell'età d'anni 27, e sino a' 20 nel maggior Consiglio dell'età di 23 anni purché siano presi dalla Lista Nazionale.

Sono convocati i Consiglj quando vi è bisogno di convocarli, e come lo erano per il passato, ed operano in segreto e sotto sigillo finché non siano ultimate le loro operazioni.

I Consiglieri dell'uno, e dell'altro Consiglio durano in carica per un tempo determinato, e finché siano esclusi dai 30 uomini probi nelle loro operazioni annuali come sopra.

Non possono però essere confermati nel Consiglio medesimo o maggiore, o minore oltre a' dieci anni consecutivi. Arrivato questo termine sono avvertiti dal Collegio de Senatori, che non sono più in carica, e ne sono ancora avvertiti i 30 Probi di quell'anno.

I Cittadini, che sono stati Consiglieri in questa maniera per 10 anni consecutivi restano iscritti a' perpetuità nella Lista Nazionale.

Cap. 6.

Del Senato e de Procuratori della Rep.^{ca}

e del Collegio de Senatori

Vi è un Senato di dodici Senatori ...

... anche non iscritti in detta Lista non possono godere delle pensioni straordinarie, che sono presedute dal Doge, e vi è una Camera di 8 Senatori Procuratori oltre gli Ex-Dogi.

E vi è un Colleggio di tutti questi Senatori riuniti, che forma una parte del Corpo Legislativo come sopra, ed ha l'iniziativa delle Leggi.

Sono rivestiti questi corpi uniti, o divisi delle medesime facoltà, come nel sistema antico, e operano colle medesime forme, e regolamenti salve le disposizioni del presente Codice.

Vi è un Seminario di 120 Padri, che si forma dal Corpo Legislativo come si formava per il passato, e si estraggono da questo Seminario, e quindi si eleggono come al Capitolo 3.^{zo} i nuovi Senatori. Per entrare nel Seminario è necessario aver compita l'età di 40 anni, e d'esser iscritto nella Lista Nazionale.

I Senatori restano in carica per 4 anni di seguito invece di due come prima, e si rinnova ogni anno, e non più ogni sei mesi la quinta parte del Colleggio. La parte che si rinnova è composta come prima di tre Governatori, e di due Procuratori. Comincia il turno dopo due anni dall'installazione del nuovo governo, e si estraggono a' sorte ne primi tre anni i cinque Senatori che devono uscire ogni anno. La prima estrazione dovrà farsi un mese prima, che si radunino i 30 Probi dell'anno 3.^{zo} e così successivamente d'anno in anno finché rìa sistemato il turno regolare che rinnovi i più vecchi in carica come per il passato.

Il Padre, il Figlio, il Suocero, e il Genero e i Fratelli Germani non possono essere Senatori nel tempo medesimo.

I Senatori che escono di carica non possono rientrare nel Seminario dei 120, che dopo due anni di vacanza.

Vi è nel Colleggio de Senatori una Commissione permanente di tre Individui, che è incaricato di far presente al C. Legisl. con rapporto ragionato quelli progetti d'innovazione, e riforme in soli oggetti di dettaglio, che potrebbe convenire di adottare, per rendere più perfetta e meglio praticabile la Costituzione senza variare al sistema Repubblicano, e Rappresentativo. Questi oggetti per essere approvati devono riportare i quattro quinti de voti nel Consiglio de Senatori e i due terzi nel maggiore, e nel minore Consiglio.

Si possono mandare ufficialmente a' detta Commissione delle osservazioni, e dei progetti relativi alle sue incombenze e deve prenderli in considerazione, e farne rapporto, come sopra quando procedano da altro de tre corpi, che formano il Potere Legis., o del Senato de Governatori, o del Colleggio de Procuratori, o del mag.to de Supremi Sindicatori, o del Tribunale di Casazione.

Cap. 7.

Del Doge

Il Doge deve esser preso dalla Lista Nazionale, in carica per due anni come per il passato, e non è nel resto rapporto a' questa prima dignità.

Gli ex-Dogi sono Senatori perpetui come prima fra i della Rep.^{ca}.

Cap. 8

Del mag.to de Supremi Sindicatori, e de Sindicatori nobili di tutto lo Stato

I cinque individui, che compongono questo magistrato devono esser presi dalla Lista Nazionale, e aver compita l'età di 40 anni. Durano in carica per un quinquennio, e comincia il turno alla fine dell'anno 3.^{zo} per via della estrazione dei primi 4, che dovranno farsi di anno in anno dal Collegio de Senatori. Si eleggono nel resto come si eleggevano per il passato, ed i membri che sortono non possono esser rieletti che dopo la vacanza di un anno.

Questo mag.^{to} ha la medesima autorità che aveva per il passato sopra i pubblici funzionarj individualmente, sopra i Corpi che compongono collettivamente, e sopra le loro operazioni come i ministri, ed Esecutori pubblici, sopra gli Avvocati, Notari e Causidici, ed esercita questa autorità secondo il sistema antico, salve le disposizioni di quest'articolo.

Deve pronunziare dentro il ter.^{ne} di 48 ore sopra gli atti, e deliberazioni per oggetti di Legislazione, o causa publica emanati dal Collegio de Senatori, o dal minor Consiglio, si prende atto dell'ora, in cui sono stati comunicati ufficialmente tali atti, e deliberazioni al Presidente del mag.^{to}, e passato il ter.^{ne} di 48 ore, e non fatta alcuna pronuncia si riguardano come approvati per la non disapprovazione, deve però constare di tale approvazione con fede del Cancelliere del mag.to medesimo, è egli tenuto di scrivere sotto l'atto, o deliberazione suddetta apena passato il detto termine di 48 ore, e rimetterla immediatamente al Doge sotto pena di tre anni di esiglio e di perpetua incapacità di esercitare impieghi pubblici nello Stato.

Le cause di nullità, o di altro gravame, che hanno luogo secondo le leggi a giudicj ordinarj civili, e criminalidella competenza del Tribunale di Cassazione come al Cap. 9. restano però riservate ai Supremi Sindicatori come per il passato tutte le cause

di prevaricazione o concussione, o denegata ingiustizia, o abuso di autorità contro i membri de Tribunali, o altri Corpi costituiti, o contro tutto il Tribunale di Cassazione o pure riservata a' questo mag.to la cognizione de ricorsi per inosservanza, o abuso di Leggi, che possono aver luogo secondo il sistema antico all'occasione di sentenza, e altri atti, o provvedimenti in cause Civili, e Criminali emanati dal Senato, o Colleggio de Senatori, ministro di Polizia, Comitato di Polizia o altri magistrati rivestiti dei poteri speciali, e non obbligati a' procedere alla forma delle Leggi ordinarie.

I Sindicatori mobili hanno la medesima facoltà come nel sistema antico, e si eleggono alla maniera medesima e devono esser presi fra i Consiglieri de due Consigli; vanno a' giudicare ogni due anni, ne diversi dipartimenti dello stato al tempo che sono stabiliti i Giudici Civili, e Criminali, i Giudici di Pace, e le municipalità, e i ministri rispettivi di queste autorità. Le municipalità però non sono soggette a' tale giudicato nelle loro operazioni di amministrazione, ma solamente nelle loro operazioni di Polizia, o altri oggetti d'interesse privato.

Questi Sindicatori mobili esercitano il loro ufficio colle medesime facoltà ed attribuzioni come per il passato.

Tutti i Funzionarj, ed Impiegati dello Stato che hanno esercitato qualche carica per cui sono soggetti a' norma delle Leggi antiche, o del presente Codice a' dover essere sindacati dai Supremi Sindicatori, o dai giudicatori mobili non possono essere ammessi a' esercitare altre cariche nello Stato né possono esser iscritti nella Lista Nazionale né possono esser tra gli Elettori, né fra i candidati, né fra gli uomini Probi se non presentano per essenziale requisito una patente di approvazione de Supremi Sindicatori, e de Giudicatori mobili secondo il sistema del passato Governo.

Cap. 9.

Di creare un Tribunale di Cassazione.

Vi è un Tribunale di Cassazione composto di 5 Individui, tre de quali devono essere Avocati, e si prendono tutti dalla Lista Nazionale. Si eleggono dal minor Consiglio sopra una Lista tripla che preparata dal Colleggio de Senatori, che vota anch'esso nell'elezione che si fa dal Consiglio. Escono tutti di carica ogni due anni, e subiscono il sindacato come sopra avanti i supremi Sindicatori. Sono sempre eligibili indefinitamente di due in due anni.

Questo Tribunale pronuncia supremamente sopra i ricorsi di nullità, d'incapacità, o altro gravame, che hanno luogo a' norma delle Leggi contro le Sentenze Civili, e Criminali proferite dai Tribunali ordinarj di in giudicj ordinarj, e provvede come si procedeva in queste cause medesime dal magistrato de Supremi Sindicatori (7).

Cap. 10

Del Potere Giudiziario, Civile e Crim.le

Vi sono nel Dipartimento centrale una Rota Civile, e una Rota Crim.^{le} composta l'una e l'altra di tre Giudici Avvocati, che abbiano esercitato la Professione nello Stato almeno per anni 5 con autorizzazione del Governo. Vi è pure un accusator publico che deve avere i medesimi requisiti. Si eleggono questi funzionarj come si eleggono i membri della Cassazione per il tempo medesimo, e si possono sempre rieleggere salvo il sindacato, che devono subire ogni due anni: non è necessario che siano presi dalla Lista Nazionale; si richiede solam.^{te} che siano Cittadini Liguri.

Queste Liste Civile e Crim.^{le} precedono, come procedevano nel passato governo; è però ristretta la loro giurisdizione ordinaria al solo Dipartimento Centrale.

Il P. Legisla. quando lo crede necessario per la più pronta amministrazione della giustizia può creare una seconda Rota Civile e una seconda Crim.^{le} colle medesime facoltà e attribuzioni.

Vi è ancora nel dipartimento Centrale un mag.^{to} di Commercio composto di 5 individui Negozianti, o possidenti, che si eleggono dal Collegio de Senatori. Durano in carica per tre anni, sono soggetti a' giudicato finita la carica e si possono sempre rieleggere.

Il P. Legisl. ha la facoltà di dichiarare, che vi è luogo ad un secondo Tribunale di Commercio, e si eleggono in tal caso dal Collegio de Senatori altri 5 individui come sopra per un secondo Tribunale.

Sono determinate dal C. Legis. le facoltà, e le attribuzioni de Tribunali di Commercio, e sono regolati li apelli e i ricorsi di gravame, che hanno luogo contro le loro

Cap. 11.

Di abolire alcuni mag.^{ti} del passato

Governo

Restano aboliti i seguenti magistrati

1. Sindicatori minori
2. Straordinarj
3. Terraferma
4. Conservatori del mare
5. Cambj.

I magistrati che esistevano nel passato Governo all'epoca della rivoluzione che non sono espressamente aboliti dal presente Codice, possono essere ristabiliti in qualunque tempo per atto legislativo.

Cap. 12.

De Corpi amministrativi rivestiti di Potere giudiziario

Sono ristabiliti colle facultà ed attribuzioni, che avevano per il passato li seguenti
Magistrati

1. Albergo de Poveri
2. Ospedale di
3. Ospedale degli Incurabili
4. Coadiutori Camerali
5. Abbondanza
6. Guerra

Questo ultimo non potrà essere ristabilito, che dopo tre anni, e salve le disposizioni nel
Cap. 20.

Capitolo 13.

De Corpi amministrativi non rivestiti di Potere giudiziario. Di creare dei Corpi municipali e di abolire altri mag.^{ti} del passato Governo.

Vi è un corpo municipale nella Città centrale composto di 15. Cittadini che si dividono
in tre comitati. Il Comitato di Polizia. 2. Comitato degli Edili. 3. Comitato militare.

Il Comitato di Polizia riunisce la facultà dei del passato governo,
meno quella di giudicare le piccole questioni civili di credito, e di debito, che sono

riservate ai Giudici di Pace. Riunisce ancora le facoltà del Deputato del degli Inquisitori d'allora per tutti gli oggetti, che non riguardano l'alta Polizia di Stato, che sono riservati al ministro di Polizia.

Il Comitato degli Edili invigila alla salubrità, e alle mete dei commestibili, che si vendono a' minuto, e incaricato della politezza, e manutenzione delle strade, edifici pubblici, acquedotti e riunisce le facoltà degli antichi Censori, e Padri del Comune.

Il Comitato militare provvede alla Guardia Nazionale, forma le compagnie e crea e fa creare gli ufficiali ... norma delle leggi, e regolamenti inserirsi nel servizio della Guardia medesima, che deve dipendere intieramente per questo oggetto dalle autorità militari. Provvede ancora agli alloggi per le truppe estere, che passano per lo Stato; veglia sopra i vagabondi borghesi, e sono sotto la sua dipendenza le locale, o altri alloggiamenti, pubblici. Riunisce la facoltà dell'antico Mag.^{to} della Consegna.

Il C. Legislativo farà quelle dichiarazioni, che crederà necessarie per meglio determinare le facoltà, e le attribuzioni di questi Comitati.

Si eleggono i Cittadini delle municipalità del Colleggio de Senatori, e devono esser presi tra i Candidati per la Lista Nazionale, che sono stati nominati dagli Elettori del Dipartimento. Durano in carica per due anni, e si possono rieleggere per altri due anni.

I quindici municipali della Centrale si dividono fra di loro in detti Comitati, e non si riuniscono tutti insieme che una volta, e per questo solo oggetto.

Il C. Legislativo determina il numero delle diverse municipalità da creare in ogni Dipartimento e il numero de membri, de quali devono esser composte.

Restano aboliti il Mag.^{to} della, i Padri del Comune, e i Censori.

Cap. 14.

Di Creare Giudici di Pace, e di abolire
ancora altri mag.ti del passato

Governo

Vi sono de Giudici di Pace ne diversi Dipartimenti, e Cantoni in quel numero che sarà determinato dal C. Legislativo.

Si eleggono dal Colleggio de Senatori fra i Candidati del Dipartimento come le municipalità. Durano in carica per due anni, e si possono sempre rieleggere salvo il sindacato.

Riuniscono le facoltà dei Due di Casa sulle piccole questioni civili di debito e di credito, quali facoltà sono perciò cessate in questi residenti di Palazzo, e riuniscono ancora le facoltà dei Consoli della che verranno aboliti.

Cap. 15.

Di abolire il mag.to degli Inquisitori di Stato e di creare un ministro di Polizia

È abolito l'antico mag.to degli Inquisitori di Stato ed è creato in suo luogo un ministro d'alta Giustizia, che dipende dal Colleggio de Senatori, e si elegge in questo Corpo coi due terzi de voti.

Si riguarda questo ministro come un delegato del Colleggio medesimo per tutte quelle facoltà, che stima di accordargli entro i limiti della sua autorità.

Può anche essere rivestito in caso di bisogno di maggiori, e straordinarie facoltà con atto speciale del C. Legislativo.

Cap. 16

Divisione del Territorio

Il territorio della Rep.^{ca} è diviso in sei Dipartimenti.

Il Dipartimento Centrale, che comprende la Città, ed il circuito di alcune miglia all'intorno, ossia i Paesi vicini che componevano anticamente la Podestaria.

2. Dipartimento della Riviera di Levante, che si estende dal monte di Rutà fino al monte Corvo.

3. Dipartimento dei monti Liguri.

4. Dipartimento della Pianura, che si estende dall'alta sino ai confini dello Stato dalla Parte del Monferrato, e del Tortonese.

5. Dipartimento della Riviera di Ponente che si estende dal luogo d'Albenga fino ai confini dello Stato della Francia.

Questi Dipartimenti sono meglio determinati, e proporzionati dal C. Legislativo, e suddivisi in quel numero di Cantoni, che sarà conveniente.

Vi è un Commissario del Governo e un Luogo-Tenente per ogni Dipartimento, e si eleggono questi dal Colleggio de Senatori.

Vi è una Rota Civile e Crim.^{le}, e un accusator pubblico come nella Centrale e vi potrà esser ancora un Tribunale di Commercio, ove sia dichiarato necessario, per atto del C. Legislativo.

Si eleggono, e si rinnovano, e si radunano questi funzionarj, ed esercitano le loro funzioni come al Cap. 10.

È stabilito in ogni Cantone un Corpo municipale, e un Giudice di Pace, e si eleggono questi, e si rinnovano ed esercitano le loro funzioni come al Cap. 13.

Le esazioni delle contribuzioni in ogni Dipartimento si fanno per mezzo dei Commissarj, come si facevano anticamente per mezzo de Governatori, e, e sono regolate le spese, e i delle diverse amministrazioni dello Stato, come erano regolate per il passato sotto l'inspezione e l'autorità del mag.to Centrale della Comunità, e sarà ristabilito come prima (10).

Capitolo 17.

Delle indennità de pubblici Impiegati

L'indennità del Doge è fissato in £. 12ⁿ come per il passato, e quella d'ogni Senatore compresi gli ex-Dogi in £.

.....sono inoltre in questo Colleggio 9 con pensione straordinaria, tre fra i Senatori Governatori, e fra i Senatori Procuratori. Queste pensioni sono di £. 6ⁿ ossia di £. 4ⁿ oltre l'ordinaria indennità costituzionale.

Nel minor Consiglio vi sono 12 posti con pensione di £ 3500, e nel maggiore Consiglio vi sono 20 posti colla pensione di £ 3000.

Queste pensioni straordinarie sono assegnate dai trenta Probi nell'atto dell'elezioni, che fanno sia de Senatori, come de Consiglieri, e non può esser tolto al pensionato finché resta in quella carica, la pensione, che gli è stata una volta assegnata.

Possono assegnarsi le dette pensioni sia per i Senatori, come per i Consiglieri fino al compimento di tutto il numero stabilito, o in quel numero minore, che stimeranno i 30 Probi, e possono ancora variare, minorando la quantità delle pensioni medesime entro i limiti della somma fissata.

Nel magistrato de Supremi Sindicatori vi sono due posti con pensione straordinaria di £ 5000. Nel magistrato de Coadiutori Camerali vi sono due posti con pensione di £ 2500,

e vi sono similmente due posti colla pensione medesima nel mag.to di Guerra, e anche nel mag.to delle Comunità. I Sindicatori mobili sono indennizzati delle spese.

Quelle autorità che eleggono, e rinnovano i membri di detti magistrati fanno ancora nell'atto della elezzione l'assegnamento di dette pensioni.

Le disposizioni del soprascritto §§ possono assegnarsi, che riguardano le pensioni straordinarie per il C. Legislativo sono ancora aplicabili alle pensioni straordinarie de magistrati.

I 30 Probi, e tutti quelli che sono iscritti nella Lista dei 120 elegibili a' questa carica come al Cap. 3, e i loro figlj, o eredi legittimi anche non iscritti in detta Lista non possono godere delle pensioni straordinarie, che sono stabilite nel presente Codice.

Non sono riguardate come pensioni straordinarie l'indennità del Doge e le £ 2ⁿ per ogni Senatore. L'indennità de ministri, e de Giudici, compresi quelli di Cassazione, e di Pace, e del Tribunale speciale, come ancora de Commissarj, e Loro L.Tenenti, e finalmente de giudicatori mobili.

L'indennità de membri che compongono il Tribunale di Cassazione è fissata in £ 5500; quella dei Giudici ordinarj Civili, e Criminali del Dipartimento Centrale è fissata in £ 5ⁿ, e quella dell'accusator pubblico in £ 4/m. i Giudici degli altri Dipartimenti, e li accusatori pubblici saranno i due terzi delle indennità, che sono fissate per il centro.

Le indennità del ministro di Polizia de Commissarj, e loro Luogo-Tenenti e finalmente dei Giudici di Pace sono determinate dal C. Legislativo.

Nessun impiegato publico nella Liguria può godere nel tempo medesimo di due indennità; sono però compatibili nel medesimo individuo i diversi impieghi pubblici, che erano compatibili nell'antico sistema.

Quelli che sono eletti ai pubblici impieghi non possono esser ricusati senza leg.mi motivi, e sono obbligati ad con multe pecuniarie, e altri mezzi coattivi come si praticava per il passato.

Cap. 18.

De Distintivi de publici funzionarj

I publici funzionari non hanno distintivo, che nel luogo ove esercitano le loro funzioni, e nelle publiche indennità.

Il Distintivo del Doge è una Toga rossa, de Senatori una toga nera, e i Supremi Sindicatori una toga violacea. Il Corpo Legis. determina le forme di queste toghe, che devono esser più semplici, che non erano avanti la rivoluzione.

I membri dei Consigli e di ogni altro magistrati, ed autorità costituita non hanno altro distintivo che l'abito nero come per il passato, ma però senz'altro ornamento.

I pubblici impiegati non hanno titolo e si chiamano semplicemente col nome della loro carica.

Cap. 19.

Della maniera di creare per la prima volta il nuovo Governo

La Commissione straordinaria di Governo e la Consulta Legis. si riuniscono in un sol Corpo, e formano la Lista Nazionale degli 800 eliggibili, che devono essere presi con proposizioni approssimative, e sulle basi del presente Codice dai Cittadini di tutto lo Stato, che sono forniti de necessari requisiti.

Ogni membro della Commissione, e della Consulta scrive una nota di 25 Cittadini idonei, e queste note si ripongono tutte in un'urna; sono poi estratte una dopo l'altra e si passano sotto voti di mano in mano tutti i Cittadini, che sono scritti nella nota estratta.

Quelli che riportano la pluralità de voti vengono iscritti nella Lista Nazionale.

I Cittadini, che sono scritti in diverse note, e non sono stati eletti alla prima esperienza, si passano nuovamente sotto voti tutte le volte, che sono nominati in qualche nota.

Se sono esaurite tutte le note, e non è ancora compito il numero di 800 si passano altre note come sopra, e si rinnova l'operazione medesima, e si rinnova ancora altre volte finché si giunga a' compire la Lista Nazionale degli eliggibili al Governo.

Si eleggono successivamente i 30 uomini probi, e si scrive a' questo effetto da ogni membro dell'assemblea una nota di 30 Cittadini dello Stato, che siano forniti de necessarj requisiti a' norma del Cap. 3. Si ripongono tutte queste note in un'urna, e si fanno le estrazioni, e le votazioni come sopra, e si rinnovano le note, e le operazioni finché sia compito il numero dei 30 Probi, ossia degli elettori del Governo.

La Commissione, e la Consulta prendono le misure, che credono convenienti perché restino segrete le Liste degli Elettori, e degli eliggibili, fino a' tanto che siano compite le

elezioni del Governo nuovo. Sono quindi separati i due Corpi, e ritornano rispettivamente alle loro funzioni.

La Commissione di Governo fa radunare al più presto, che sarà possibile i 30 Probi, ed eleggono questi da detta Lista Nazionale con operazione non interrotta i venti Senatori, e il Doge e poi i 100 Consiglieri del minor Consiglio, e finalmente i 200 Consiglieri del maggior Consiglio.

I trenta Probi prendono le misure che credono convenienti perché siano propalati avanti tempo le elezioni, che fanno, e dopo che sono tutte compite rimettono alla Commissione di Governo la Lista degli eletti, e sono terminate le loro incombenze.

È permesso a' 30 Probi in queste elezioni d'eleggere dei Cittadini del lor Corpo.

La Commissione di Governo dopo che ha ricevute come sopra le Liste degli eletti, fa installare al più presto il Colleggio de Senatori nel suo numero totale, o almeno nel suo numero legittimo secondo il sistema. Questo colleggio non si raduna che per fare delle elezioni de magistrati, ed altri impiegati pubblici e convoca il maggiore e il minore Consiglio secondo il bisogno, e per il solo oggetto di compire queste elezioni. Le funzioni del Governo si continuano ad esercitare dalla Commissione straordinaria, ed alla Consulta.

Dopo che sono eletti i magistrati necessarj, e gli altri impiegati pubblici, e si possono installare in numero leg.mo, si stabilisce definitivamente dalla Commissione, e dalla Consulta il giorno dell'installazione del nuovo Governo in tutte le sue funzioni.

Cap. 20

Della maniera di render forte
il nuovo Governo perché si possa
sistemare.

È creata dal Colleggio de Senatori prima dell'installazione definitiva del nuovo Governo una Commissione di tre individui del suo Corpo col nome di Commissione di Stato, e sono ad essa delegate per tre anni tutte le facultà che competono secondo le Leggi al Colleggio de Senatori per gli affari dell'Alta Polizia, riguardanti la sicurezza, e la tranquillità dello Stato.

Per formare questa Commissione si passano sotto voti ad uno ad uno dal Colleggio de Senatori tutti gli individui del suo Corpo all'eccezione del Doge. I tre Senatori, che hanno riportato un maggior numero di suffraggi restano eletti a' questa carica. Si dividono le parti secondo il solito con nuove votazioni.

I Senatori della Commissione di Stato restano in carica per sei mesi; alla di questo tempo si passano tutti e tre sotto voti del Colleggio, e quello d'essi che riporta un minor numero di suffraggi resta escluso dalla Commissione, e si elegge immediatamentealtro Senatore in suo Luogo coll'operazione del §§ Precedente.

Passato il secondo semestre, si esclude e si rimpiazza colle medesime operazioni l'uno o l'altro dei due Senatori della Commissione, che sono più vecchi in carica.

Dopo il terzo semestre comincia il turno regolare che rinnova il più vecchio in carica di semestre in semestre.

I Senatori che escono di carica o per estrazione, o per turno sono sempre eligibili alla carica medesima fin che sono Senatori.

Questa Commissione ha l'autorità di fare tutti quei Decreti, e ordinare tutte quelle esecuzioni, che si possono fare, e ordinare secondo le Leggi per gli oggetti di sopra indicati dal Colleggio de Senatori. I Supremi Sindicatori non hanno maggiore autorità sopra gli atti della Commissione, di quella che possono avere sopra gli atti del Colleggio de Senatori, e si esercitano dentro il ter.ne di 48 ore come al §§ deve pronunciare Cap. 8.

Le facultà straordinarie, che si delegassero dal C. Legislativo al Colleggio de Senatori per gli oggetti di sopra indicati s'intendono delegati tali, e quali alla Commissione di Stato. Il ministro di Polizia dipende interamente da questa Commissione.

Il Colleggio de Senatori finché dura questa Commissione non può ingerirsi in guisa alcune nelle incombenze, e nei poteri, che sono ad essa come sopra delegati. Il C. Legislativo può regolare le facultà nella sfera delle sue attribuzioni; ma non può sopprimere la Commissione prima del suo termine.

Cessa la Commissione di Stato passati tre anni.

Il C. Legislativo la può prorogare per un altro anno, e prorogarla successivamente d'anno in anno purché concorrano i 3/4 de voti nel Colleggio de Senatori, e i due terzi nel minore, e nel maggior Consiglio.

Finché dura la Commissione di Stato non si innova niente dal C. Legislativo nella forma attuale di amministrazione del Dipartimento di Guerra e marina.

È stabilito inoltre finché dura la Commissione medesima un Tribunale Speciale di Polizia composto di tre Individui, due de quali devono esser Avvocati.

Si eleggono per la prima volta al Collegio de Senatori, e si possono in seguito amovere, e sospendere, e rimpiazzare dalla Commissione di Stato.

L'elezione di questo Tribunale deve esser fatta prima dell'installazione definitiva del nuovo Governo.

Questo Tribunale speciale giudica di tutte le cause di alta Polizia, che riguardano la sicurezza, e la tranquillità dello Stato. Procedo con facoltà straordinarie e militari, che sono determinate dalla Commissione di Stato, o dal Collegio de Senatori, o da tutto il C. Legislativo secondo i poteri rispettivi, e si estende la sua giurisdizione a' tutti i Dipartimenti della Rep.^{ca}.

Il Tribunale speciale dipende particolarmente sulle sue attribuzioni, e le leggi dalla Commissione di Stato, e dal ministro di Polizia.

Non si può ricorrere in cassazione contro le sentenze del Tribunale speciale, si può ricorrere solamente ai Supremi Sindicatori per incompetenza di autorità, o inosservanza di Leggi in quei termini più ristretti, che erano assegnati secondo il sistema antico ne giudizj crim.^{li}.

L'indennità de membri, che compongono il Tribunale speciale è fissato in £ 5500.

Il nuovo Governo dopo la sua installazione definitiva, si occuperà anche operazioni di cautelare con Leggi particolari tutti gli impegni, che sono stati contratti dai governi interni, che l'hanno preceduto, e si occupa ancora garante da qualunque molestia i Cittadini che hanno esercitato dei pubblici Impieghi in detti Governi.

Sarà dichiarata costituzionale la libertà della stampa, ma però resterà in sospenso questo diritto, finché non sia emanato dal C. Legislativo una legge regolatrice, e repressiva degli abusi, che possa renderlo sopportabile alla nostra Rep.^{ca}.

FONTE:

Biblioteca Universitaria Genovese, ms. B.V. 24, *Appunti storici e documenti relativi alla storia di Genova dal 1265 al 1831*, vol. V, suppl. cc. 75ss, (1801 ?).